

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	DGC-26-2017
Oggetto :	PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO DELLE ASSUNZIONI - TRIENNIO 2017/2019.-

LA GIUNTA COMUNALE

Visti

- la delibera N. 103 del 19 settembre 2011, con la quale il Consiglio comunale ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo N. 267/2000;
- la Deliberazione della Giunta n. 67 del 09.12.2016 con la quale è stato approvato il Fabbisogno Personale e Piano Triennale delle Assunzioni - Periodo: 2016 – 2018;
- l'art.1 comma 557-quater della Legge 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito con Legge 114/2014 che stabilisce: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” ovvero al triennio 2011-2013;*
- L'articolo 259, comma 6 del decreto legislativo N. 267/2000, laddove recita: *“L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.”*
- L'articolo 267 del decreto legislativo N. 267/2000, che statuisce: *“Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non può essere variata in aumento.”*
- l'articolo 76, comma 4, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008: *“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ...”*
- l'articolo 1 comma 557-quater della Legge 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 : *“Gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013”*
- l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *“Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad*

una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";

- la LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 cosiddetta Legge di Stabilità 2017 con particolare riferimento ai commi 466, 475,476 e 479;
- l'articolo 9 comma 28 del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato dalla legge 183/2011, articolo 4, comma 102, lettera b) : *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, ((le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)) fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. (I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti) Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, ((gli enti locali)) e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. **Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.**"*
- che l'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede che, in relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e le procedure definite con il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14 settembre 2015 e a fine di garantire la ricollocazione del predetto personale, dispone che "è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente

alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili."

- l'art. 260 del T.U.E.L. laddove dispone - ai commi 1 e 2 - che:

1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva o individuale.

2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.

- l'art. 9, comma 5, del d.l. 90/2014 che afferma chiaramente: "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente";
- la Deliberazione 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, che conferma come la possibilità di far conto su quanto non speso del turn-over sia limitata a soli tre anni, in senso dinamico;
- la Deliberazione n. 64/2016 della Corte dei Conti dell'Umbria la quale recita espressamente: "La Sezione condivide il suesposto orientamento, osservando che, ove il legislatore avesse inteso sopprimere la facoltà assunzionale riferibile ai resti non ancora utilizzati, lo avrebbe detto espressamente secondo il noto brocardo "ubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit", confermando la possibilità di utilizzo dei resti;

Preso Atto

- della nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 0037870 del 18 luglio 2016, con la quale si attesta che nelle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Marche, **Lazio**, Piemonte e Veneto, **sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente**, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;
- della nota del **Ministero dell'Interno** recante prot. n. **0008238 in data 17.05.2016**, con la quale si rileva che questo Ente " **... dal 1 gennaio 2016 non è più soggetto al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale ...**"

Considerato

- che, come da attestazione del Dirigente del Dipartimento Finanziario trasmessa con nota nr. prot. 18676/D del 13.04.2016 (Allegato D), la spesa del personale per l'anno 2015 è pari ad € 9.012.245,89 inferiore **rispetto alla media del triennio 2011-2013 che viene altresì attestata** (nota prot 47255/D del 16.09.2014 – Allegato E) **come di seguito elencato:**
 1. 2011 - € 9.980.005,42;
 2. 2012 - € 9.275.567,05;

3. 2013 - € 9.167.786,28

per cui il valore medio del triennio risulta pari ad € **9.474.452,78**.

- che la definizione “spesa corrispondente alle cessazioni” va interpretata quale spesa annuale, data la necessità di sostituire unità di personale cessate che hanno percepito retribuzioni solo nei mesi dell'anno in cui hanno fornito le loro prestazioni lavorative; tale interpretazione è avvalorata dalla nota circolare del 18 ottobre 2010 UPPA – Dipartimento della Funzione Pubblica, che precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati “sempre sui dodici mesi, a prescindere dalla data di cessazione del servizio e dei relativi costi”;

Considerato Che alla data del 15 ottobre 2015, risultano coperte tutte le posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica dell’Ente e quindi non ricorrono le condizioni di divieto di assunzione di figure dirigenziali previste dall’art. 1 comma 299 della Legge 208/2015,;

Dato Atto che con Deliberazione Commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta n.1 del 19.05.2015 è stato approvato il “piano delle azioni positive del triennio 2015-2017”;

Considerato altresì che, in base ai dati forniti dall’ufficio personale, risultano cessati, o in cessazione, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato per i dipendenti elencati nella tabella, dove sono anche indicati la categoria contrattuale e la spesa annuale, comprensiva di oneri, per il profilo professionale di base del dipendente.

Cessati tempo indeterminato 2016		
CAT	Nominativo	SPESA
D3	Pecchia Vincenzo	38.875,69
C	Chiumera Vincenzo	29.287,24
A	Fusco Armando	24.383,00
D3	Marigliani Alba Rosa	37.400,50
B	Michelusi Claudio	25.957,81
A	Marocco Angela	24.383,00
B	Donà Enzo	25.957,81

	TOTALE DIMINUZIONE SPESA 2016	206.245,05
Cessati tempo indeterminato 2017		
CAT	Nominativo	SPESA
B	Annunziato Roberta	25.957,81
B3	Di Mauro Gabriella	25.957,81
C	D'Onofrio Piergiorgio	29.287,24
C	Marigliani Gaetano	29.287,24
	TOTALE DIMINUZIONE SPESA 2017	110.490,10
Cessati tempo indeterminato 2018		
CAT	Nominativo	SPESA
D	Pepe Eugenio	32.268,85
D	Maietti Maria Assunta	32.268,85
B	Lauretti Dante	25.957,81
B	Minotti Bruno	25.957,81
C	Parisella Maria Antonietta	29.287,24
B	Sagliani Alessandra	25.957,81
A	Annunziato Angela	24.383,00
	TOTALE DIMINUZIONE SPESA 2018	196.081,37
Cessati tempo indeterminato 2019		
CAT	Nominativo	SPESA

B	Del Monte Giuseppe	25.957,81
B	Fiori Alberto	25.957,81
D	Di Bernardo Gaspare	32.268,85
D	Droghei Bruno	32.268,85
D	Bianchi Elvira	32.268,85
D	Palmacci Luigi	32.268,85
D	Cerqua Gian Luigi	32.268,85
	TOTALE DIMINUZIONE SPESA 2018	213.259,87

- che, in base ai dati previsionali delle cessazioni e della corrispondente spesa annuale del 2017, 2018 e 2019, nonché dei dati relativi al risparmio derivante dalla mancata attuazione della programmazione di fabbisogno relativa al triennio 2013-2015, il limite di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato nell'anno **2017** è pari a **EURO 179.273,41** (€ 51.561,26 T.O. + € 127.712,14 Resti A.P.), nell'anno **2018** è pari ad **EURO 35.680,49** (€ 27.622,53 T.O. + € 8.057,96 Resti A.P.) e nell'anno **2019** è pari ad **EURO 53.744,63** (€ 49.020,34 T.O. + € 4.724,29 Resti A.P.);
- che, in base ai dati forniti dagli uffici finanziari e del personale la spesa per personale a tempo determinato, escluso quello di qualifica dirigenziale, riferita all'anno 2009 risulta pari a **EURO 206.080,45**;
- che, in base all'articolo 9 comma 28 del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, il limite di spesa per assunzioni a tempo determinato, per l'anno 2016, deve essere quantificato nel 50 per cento della corrispondente spesa dell'anno 2009 e risulta, in base ai dati forniti dagli uffici finanziari e del personale, prima citati, pari a **EURO 103.040,23**.

RITENUTA

L'opportunità

1. **per l'anno 2017**, in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato, di procedere come dettagliato nell'allegato B "piano triennale delle assunzioni" per un totale di spesa pari ad **€ 171.215,44**. Si conferma, inoltre, quanto previsto nella precedente la Deliberazione di Giunta n. 67 del 09.12.2016 in ordine all'assunzione a tempo determinato riferite al Dirigente Tecnico ex art. 110 TUEL (*già autorizzata dal Ministero dell'Interno con determinazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, giusta nota prot. n. 11075 in data 17.06.2015*) unitamente all'assunzione di due Collaboratori Amministrativi (ctg. C1 di cui uno p.t. a 16 ore settimanali) ex art 90 TUEL per un importo totale pari ad **€ 101.890,93** e, di stabilire in ordine alle assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale ex art. 208 comma 5 bis del codice della strada come dettagliato nell'allegato C "piano assunzioni stagionali agenti di polizia locale", per una spesa pari ad **Euro 123.217,92**;

2. **per l'anno 2018**, in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato, di procedere come dettagliato nell'allegato B "piano triennale delle assunzioni" per un totale di spesa pari ad **€ 30.956,20**. Si conferma, inoltre, quanto previsto nella precedente la Deliberazione di Giunta n. 67 del 09.12.2016 in ordine all' assunzione a tempo determinato riferite al Dirigente Tecnico ex art. 110 TUEL (già autorizzata dal Ministero dell'Interno con determinazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, giusta nota prot. n. 11075 in data 17.06.2015) unitamente all'assunzione di un Collaboratore Amministrativo (ctg. C1 di cui uno p.t. a 16 ore settimanali) ex art 90 TUEL per un importo totale pari ad **€ 101.890,93** e, di stabilire in ordine alle assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale ex art. 208 comma 5 bis del codice della strada come dettagliato nell'allegato C "piano assunzioni stagionali agenti di polizia locale", per una spesa pari ad **Euro 123.217,92;**
3. **per l'anno 2019**, in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato, di procedere come dettagliato nell'allegato B "piano triennale delle assunzioni" per un totale di spesa pari ad **€ 46.434,30**. Si conferma, inoltre, quanto previsto nella precedente la Deliberazione di Giunta n. 67 del 09.12.2016 in ordine all' assunzione a tempo determinato riferite al Dirigente Tecnico ex art. 110 TUEL (già autorizzata dal Ministero dell'Interno con determinazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, giusta nota prot. n. 11075 in data 17.06.2015) unitamente all'assunzione di un Collaboratore Amministrativo (ctg. C1 di cui uno p.t. a 16 ore settimanali) ex art 90 TUEL per un importo totale pari ad **€ 101.890,93** e, di stabilire in ordine alle assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale ex art. 208 comma 5 bis del codice della strada come dettagliato nell'allegato C "piano assunzioni stagionali agenti di polizia locale", per una spesa pari ad **Euro 123.217,92; ;**

Dando atto che, per tutto quanto su esposto, risultano rispettati i vincoli assunzionali previsti dall'articolo 3, comma 5, del DL 90/2014, convertito, con modificazioni , dalla legge 114/2014 e dall'articolo 9 comma 28 del DL 78/2010, come meglio evidenziato nel prospetto che segue:

ANNUALITA' 2017	
SPESA PERSONALE TEMPO INDETERMINATO – art. 1 c. 228 L. 208 28 Dicembre 2015	
A - Diminuzione spesa personale cessato anno 2016	€ 206.245,05
B- Vincolo spesa personale tempo indeterminato (25% di A)	€ 51.561,26
C – Resti Triennio 2014-2016	€ 127.712,14
D – Limite Spesa Personale	€ 179.273,40
E- Spesa programmata 2017	€ 171.215,44

Vincolo rispettato per euro (D-E)	€ 8.057,96
SPESA PERSONALE TEMPO DETERMINATO - art. 9 DL 78/2010	
A- Vincolo spesa personale tempo determinato	€ 103.040,23
B- Spesa programmata 2017	€ 101.890,93
Vincolo rispettato per euro (A-B)	€ 1.149,30

ANNUALITA' 2018	
SPESA PERSONALE TEMPO INDETERMINATO – art. 1 c. 228 L. 208 28 Dicembre 2015	
A - Diminuzione spesa personale cessato anno 2017	€ 110.490,10
B- Vincolo spesa personale tempo indeterminato (25% di A)	€ 27.622,53
C – Resti Triennio 2015-2017	€ 8.057,96
D – Limite Spesa Personale	€ 35.680,49
E- Spesa programmata 2018	€ 30.956,20
Vincolo rispettato per euro (D-E)	€ 4.724,29
SPESA PERSONALE TEMPO DETERMINATO - art. 9 DL 78/2010	

A- Vincolo spesa personale tempo determinato	€ 103.040,23
B- Spesa programmata 2018	€ 101.890,93
Vincolo rispettato per euro (A-B)	€ 1.149,30

ANNUALITA' 2019	
SPESA PERSONALE TEMPO INDETERMINATO – art. 1 c. 228 L. 208 28 Dicembre 2015	
A - Diminuzione spesa personale cessato anno 2018	€ 196.081,37
B- Vincolo spesa personale tempo indeterminato (25% di A)	€ 49.020,34
C – Resti Triennio 2015-2017	€ 4.724,29
D – Limite Spesa Personale	€ 53.744,63
E- Spesa programmata 2019	€ 46.434,30
Vincolo rispettato per euro (D-E)	€ 7.310,33
SPESA PERSONALE TEMPO DETERMINATO - art. 9 DL 78/2010	
A- Vincolo spesa personale tempo determinato	€ 103.040,23
B- Spesa programmata 2016	€ 101.890,93
Vincolo rispettato per euro (A-B)	€ 1.149,30

- Preso atto**
- Che, come da attestazione del Dipartimento Finanziario prot. 2222/D del 17.01.2016, (**allegato F**) risultano incassate, per l'anno **2016**, sanzioni amministrative derivanti da violazione del codice della strada per un importo pari ad **€ 208.629,72**;
 - che in base al combinato disposto dell'art. 208, commi 4 e 5 del D.L. 285/1992 (Codice della strada), è possibile utilizzare fino al 75% delle somme derivanti da sanzioni amministrative da violazioni al codice della strada per assunzioni di agenti di polizia locale stagionali;
 - che è quindi possibile per l'anno 2017 procedere alla assunzione di vigili stagionali per un importo massimo di **€ 156.472,29**;
- Ritenuta** l'opportunità in ordine alle assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale ex art. 208 comma 5 bis del codice della strada, per gli anni 2017-2018-2019, di procedere come dettagliato nell'allegato C "piano assunzioni stagionali agenti di polizia locale" al presente atto, dando atto che la relativa spesa pari ad **€ 146.688,00** , riferita alla copertura di N. 10 posti per 5 mesi, **risulta inferiore** all'importo massimo su indicato.
- Dato atto** che tutte le spese elencate nel presente provvedimento dovranno essere inserite nei documenti di assestamento di bilancio per gli anni 2017, 2018 e 2019 in via di approvazione.
- Dato atto** che la presente proposta dovrà essere oggetto di rituale informativa alle organizzazioni sindacali ed alla R.S.U. dell'ente, giusta articolo 6, D.Lgs 165/2001.
- Ritenuto** che la programmazione triennale del fabbisogno del personale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;
- Precisato** inoltre che la previsione di assunzioni di cui al presente atto potrà essere integrata, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di ulteriori cessazioni di personale ad oggi non ancora definite, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi;
- Dato atto** che in ordine al presente provvedimento è obbligatoria l'acquisizione reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL);
- VISTI**
- I pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, resi, rispettivamente, dal Dirigente del Dipartimento II – AA.GG., risorse umane e servizi demografici, e del Dipartimento I – Finanziario.
 - Il decreto legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 - Il vigente Statuto Comunale
- Ritenuto** di dover procedere in conformità

DELIBERA

1. di **APPROVARE** la proposta di rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, come da allegato A al presente atto;
2. di **APPROVARE** – la proposta di piano triennale delle assunzioni 2017-2019, come da allegato B al presente atto ;

3. di **APPROVARE** – la proposta di piano assunzioni stagionali di agenti di polizia locale come da allegato C al presente atto;
4. di **DARE ATTO**:
 - 4.1. che alla data del 15 ottobre 2015, risultano coperte tutte le posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica dell'Ente e che quindi non ricorrono le condizioni di divieto di assunzione di figure dirigenziali previste dall'art. 1 comma 299 della Legge 208/2015;
 - 4.2. che segnatamente alla richiesta assunzione di un dirigente ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (cd. TUEL), la stessa rispetta il limite percentuale del 30% statuito dal medesimo articolo, atteso che – come si evince dall'allegato alla presente deliberazione - nella dotazione organica di questo Ente risultano istituiti n. 4 posti con qualifica dirigenziale (30% di 4 = 1,2);
 - 4.3. che con Deliberazione commissariale - assunta con i poteri della Giunta Comunale - n.1 del 19.05.2015 è stato approvato il "Piano delle azioni positive del triennio 2015-2017";
 - 4.4. che con deliberazione commissariale n. 86 del 02.12.2015 è stato approvato il Piano triennale della Performance per il periodo 2015/2017;
 - 4.5. che NON risultano né eccedenze, né soprannumero di personale, la cui sussistenza si atteggia a presupposto fattuale e giuridico di applicabilità dell'art. 33 del D. Lgs. N. 165/2001 (la dotazione organica dell'Ente è inferiore di circa il 18% rispetto ai parametri massimali previsti dal D.M. 24 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. - S.G. n. 186 del 12.08.2014);
 - 4.6. che è stato rispettato il limite percentuale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - 4.7. che l'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente atto, ivi comprese la definizione delle correlative procedure di mobilità, è subordinato all'attestazione, da parte dei competenti dirigenti, del rispetto del Patto di Stabilità per l'anno 2016 e della diminuzione della spesa del personale rispetto a quella del 2015 (che dovrà essere inferiore alla media del triennio 2011-2013, come attestata in preambolo);
5. di **DEMANDARE** al **Dirigente** del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici l'adozione dei conseguenti atti gestionali.
6. di **DICHIARARE**, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.